

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

LXXIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	789
Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Roma il 2 giugno 1961 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 aprile 1962, n. 1263 ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (3078) . . . . .	783	MATARRESE . . . . .	790
PRESIDENTE . . . . .	783, 784, 785	MINIO . . . . .	790
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	785	NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	791
ANGELINO PAOLO . . . . .	785	SCRICCIOLO . . . . .	790
MINIO . . . . .	784, 785	<b>Votazione segreta:</b>	
SCRICCIOLO . . . . .	785	PRESIDENTE . . . . .	792
SILVESTRI, <i>Relatore</i> . . . . .	784		
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		<b>La seduta comincia alle 10,10.</b>	
Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza (2951) . . . . .	787	ZUGNO, <i>Segretario f.f.</i> Legge il processo verbale della seduta precedente.	
PRESIDENTE . . . . .	787, 788	( <i>È approvato</i> ).	
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	787	<b>Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. (Approvato dalla V commissione permanente del Senato) (3078).</b>	
MINIO . . . . .	787		
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	787	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di	
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):			
SCRICCIOLO: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione (1393). . . . .	789		
PRESIDENTE . . . . .	789, 791		

alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

Il Relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la relazione.

SILVESTRI, *Relatore*. Il disegno di legge contiene norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione del Senato.

La legge fondamentale è la legge del 1964, n. 607, che riguarda le modalità per giungere alla liquidazione di alcuni crediti, tassativamente elencati nell'articolo 3, di cittadini o enti italiani nei confronti di cittadini o enti tedeschi. Il provvedimento in esame tende a rendere più funzionale l'apposita Commissione interministeriale che sovrintende all'accertamento e al controllo delle richieste e delle relative documentazioni. L'articolo 2 prevede la partecipazione alla Commissione di membri supplenti, in quanto basta l'assenza di un membro per interrompere i lavori; prevede inoltre le modalità di nomina e di partecipazione di tali membri supplenti, nonché la nomina di un segretario supplente.

L'articolo 3 — che è stato introdotto dal Senato — prevede norme in base alle quali la Banca nazionale del lavoro, presso la quale sono depositati i fondi, deve provvedere al controllo, alla ricerca e al coordinamento della documentazione bancaria e finanziaria.

L'articolo 4 disciplina il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto all'indennizzo; oltre la documentazione già prescritta dalla legge fondamentale è richiesta la dimostrazione della cittadinanza italiana da parte del richiedente, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di società regolarmente riconosciute o di società di fatto; il requisito della cittadinanza italiana è richiesto anche per gli eredi nel caso in cui l'avente diritto sia deceduto.

L'articolo 5 riammette in termine le domande presentate in ritardo e proroga i termini di presentazione a 60 giorni dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Il disegno di legge approvato dal Senato, per lo scopo che si propone, non può dar luogo né a discussioni profonde né a motivi di serio contrasto; esso infatti tende a rendere più funzionale la Commissione che deve esaminare e decidere in merito alle domande di indennizzo presentate dai cittadini italiani aventi diritto all'indennizzo stesso in base all'accordo con la Repubblica federale tedesca.

Mi sembra che neppure l'articolo 3 inserito dal Senato dia luogo a motivi di perplessità.

Ragioni di riserva nascono invece in riferimento all'accordo, che, se non erro, è di scarsa importanza finanziaria.

Mi sembra che la somma totale versata dal Governo della Repubblica federale tedesca alla Banca nazionale del lavoro per tali indennizzi, sia di circa 40 milioni di marchi, marchi però valutati non all'attuale quotazione in lire, ma in ragione di lire 10 per ogni marco.

Non conosco il motivo che ha giustificato questa valutazione, fatto sta che essa è stata fissata al momento della conclusione dell'accordo del 1961, probabilmente tenendo conto della particolare natura dell'accordo stesso il quale non riguarda rimborsi per danni di guerra, o simili, bensì semplicemente rimborsi da effettuare a risarcimento di persone fisiche o giuridiche italiane le quali, a suo tempo, avevano effettuato depositi presso istituti di credito in Germania o investimenti in titoli tedeschi nel periodo pre-bellico. Ciò significa che, molto probabilmente, si è tenuto conto del rapporto tra lira e marco quale era prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.

Ma comunque bisogna pur sempre ricordare che tali rimborsi, se pur di esigua misura, risulteranno infine sempre maggiori di quelli mai concessi a cittadini italiani che abbiano subito perdite a causa di investimenti effettuati in titoli dello Stato italiano, sempre nel periodo pre-bellico!

Desidero inoltre rilevare che il fondo di 40 milioni di marchi (corrispondenti a circa 400 milioni di lire) è ancora depositato, del tutto intatto, presso la Banca nazionale del lavoro. A questo proposito vorrei proporre che si sollecitassero le commissioni incaricate dell'esame della documentazione presentata dagli interessati a portare a termine con la massima urgenza la loro opera, affinché gli aventi diritto possano al più presto vedersi liquidare le somme loro spettanti.

Ciò premesso, dichiaro, anche a nome del mio gruppo, che noi ci asterremo dal votare questo disegno di legge, e non per quanto specificamente in esso contenuto, ma in riferimento all'accordo stipulato tra Italia e Germania federale che ne è alla base.

ANGELINO. Poiché si tratta di esaminare circa 7 mila domande, è da pensare che il lavoro sarà lungo, comporterà numerose sedute e forse si richiederà la presenza di esperti. Mi sembra che il disegno di legge non preveda la copertura delle spese che si dovranno affrontare.

MINIO. La copertura di cui parla l'onorevole Angelino è già stata prevista dal precedente disegno di legge in relazione dell'istituzione della Commissione. Il problema è invece un altro. L'accordo prevede che il rimborso ai cittadini aventi diritto dovrà rimanere nei limiti dei 40 milioni di marchi. Se le domande ammesse al rimborso saranno in numero superiore, la misura del rimborso dovrà essere proporzionalmente ridotta. Se fossero richiesti rimborsi per 80 milioni di marchi, per esempio, si effettuerebbe una riduzione del 50 per cento per ogni domanda.

SCRICCIOLO. Il provvedimento in esame è eminentemente tecnico, tende, cioè, a perfezionare la legge del 1964, n. 607, e colma le lacune che in quella legge erano state riscontrate. Il disegno di legge tende sostanzialmente a rendere più agevoli le operazioni relative al rimborso a quei cittadini che avevano depositi, titoli o diritti nella Germania prima della seconda guerra mondiale.

Il nostro parere è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Vorrei però avanzare una riserva nei confronti dell'articolo 5, dove si legge che si considerano tempestivamente presentate tutte le domande che saranno pervenute direttamente al Ministero del tesoro o alle rappresentanze diplomatiche italiane entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ciò significa che si riaprono i termini per coloro che hanno diritti da avanzare. Apparentemente questo articolo 5 tende a colmare le lacune che, eventualmente, si fossero verificate nell'iniziativa degli aventi diritto. Devo tuttavia ricordare alla Commissione la pietosissima storia che è connessa alla riapertura dei termini per le varie leggi sui danni di guerra e sulle pensioni. Storia pietosissima in quanto, mentre da un lato quei provvedimenti di riapertura dei termini tentavano di agevolare gli aventi diritto, dall'altro lato complicavano talmente le cose per lo Stato, in ordine all'organizzazione

ed agli strumenti che esso ha a disposizione per andare incontro ai cittadini in materia di danni di guerra e di pensioni, da rendere tutto ancor più farraginoso di prima.

Anche in questa materia avremo una farragine assai maggiore che in passato. Si tenga conto che le domande pervenute sono circa 7 mila, che altre ne perverranno, che già sulla base delle 7 mila domande i rimborsi si aggirano intorno alle 57 mila lire *pro capite*.

Per queste considerazioni esprimiamo le nostre riserve, pur dichiarando che voteremo in favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio avviso le considerazioni fatte dall'onorevole Minio non riguardano il provvedimento in esame, ma possono suonare come critica dell'accordo a suo tempo stipulato.

Il rapporto monetario al quale si fa riferimento risale al periodo 1939-45; non deve quindi apparire strano il dato di valutazione dei marchi.

Quanto alle preoccupazioni in ordine alla copertura espresse dall'onorevole Angelino, esse non hanno ragione di sussistere in quanto alla copertura provvede l'articolo 9 della legge n. 607.

Condivido invece le considerazioni dello onorevole Scricciolo. Si tratta di un provvedimento tecnico che inutilmente viene ad appesantire il lavoro legislativo; i problemi che esso riguarda avrebbero potuto essere risolti in sede di esecutivo.

Prego quindi la Commissione di esprimere voto favorevole al più presto, in modo da poter occupare il suo tempo per la discussione di provvedimenti più importanti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono sostituiti con i seguenti.

«Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro ».

(È approvato).

## ART. 2.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1964, n. 607, è sostituito con il seguente:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno otto membri votanti.

I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.

Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del Presidente.

Con decreto del Ministro del tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati degli esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavoro effettuati ».

(È approvato).

## ART. 3

Nella convenzione con la Banca nazionale del lavoro — prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1962, n. 1263 — saranno stabilite le modalità in base alle quali il detto Istituto dovrà curare la ricerca, il coordinamento ed il controllo di tutta la documentazione bancaria e finanziaria, italiana e tedesca, inerente ai crediti di cui all'articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 607.

(È approvato).

## ART. 4.

Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964,

n. 607, oltre alla documentazione di cui all'articolo 6 della legge stessa, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964;

b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) per le società legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello Statuto, nonché delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) per le società od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attività od all'appartenenza del capitale o patrimonio, la società o l'associazione deve considerarsi italiana;

e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonché, se la successione si è aperta dopo l'8 maggio 1945, i certificati di cittadinanza del dante causa alla data predetta ed a quella della sua morte e dell'erede alla data della morte del dante causa ed a quella del 31 luglio 1964.

(È approvato).

## ART. 5.

Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, che siano pervenute al Ministero del tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di Finanza (2951).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza.

Prego il relatore, onorevole Turnaturi di voler fare il punto sullo stato della discussione.

TURNATURI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, in seguito agli emendamenti da me proposti si rese necessario richiedere il parere della V Commissione Bilancio, che, nella seduta del 1° aprile, ha espresso parere favorevole.

Le modificazioni da me proposte sono pienamente in armonia con le finalità che il disegno di legge nel suo complesso intende perseguire e si concretano nella riammissione in servizio sia dei marescialli maggiori del ruolo speciale per mansioni d'ufficio, collocati a riposo d'autorità — dopo l'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447 — prima del raggiungimento del limite massimo di età, in applicazione dell'articolo 24, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sia dei marescialli capi o ordinari, colpiti dai limiti di età dopo l'entrata in vigore della suddetta legge n. 447, i quali avrebbero avuto il titolo al passaggio nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

Infatti la possibilità di transitare nel suddetto ruolo, preclusa ai marescialli capi ed ai marescialli ordinari dalla mancata tempestiva estensione alla Guardia di finanza delle disposizioni di cui alla precedente legge n. 447, è stata sempre offerta ai marescialli maggiori del Compo.

Né all'accoglimento di istanze di trasferimento nel ruolo suddetto, presentate all'atto del raggiungimento del limite di età dai marescialli maggiori, poteva essere di ostacolo il ridotto organico del contingente; infatti l'attuale normativa consente già a tutti coloro che presentano l'istanza, purché riconosciuti idonei e meritevoli, di ottenere tale trasferimento.

Non si è quindi verificata lesione di interessi legittimi rispetto a tali sottufficiali, in quanto tutti i marescialli maggiori, all'atto della cessazione dal servizio, o hanno rinunciato espressamente a conseguire il passaggio o, pur avendolo richiesto, non l'hanno ottenuto, mancando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, di taluno dei requisiti richiesti.

Pertanto ritengo opportuno proporre di sopprimere, al terzo comma dell'emendamento proposto all'articolo 3, le parole « marescialli maggiori ».

Convengo, inoltre sull'opportunità, a fini pratici e per maggior tutela degli aventi diritto, di portare da 30 a 60 giorni il termine entro il quale, dopo l'entrata in vigore della legge, potranno essere presentate le istanze di passaggio o di riammissione nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio da parte degli interessati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Poiché si tratta di materia della quale ho scarsa conoscenza, vorrei chiedere alcune spiegazioni. Il provvedimento si propone di parificare la situazione degli ufficiali di finanza a quella di altri corpi armati, per i quali è stato ammesso il passaggio di tutti i marescialli in ruolo speciale. Credo si tratti di un ruolo con funzioni amministrative che era finora riservato ai marescialli maggiori. Credo che il Ministero abbia buone ragioni per attrezzare questo ufficio e fornirlo di personale adeguato.

Secondo quanto ha detto l'onorevole Relatore, questo provvedimento non comporterebbe nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio. Chiedo su questo una spiegazione.

Infatti l'organico di questo ruolo speciale della Guardia di finanza verrebbe fissato in 380 unità, contro le 250 attuali; ma, si dice, non vi sarebbe aumento di spesa, in quanto questo aumento di organico verrebbe compensato dal fatto che rimarrebbe vacante un numero di posti di sottufficiale (130) corrispondente.

A questo proposito vorrei osservare che un posto vacante non è certo un posto soppresso; esso difatti rimane sempre nell'organico e si deve sempre provvedere alla copertura della spesa che esso comporta.

Solamente su questo punto ho dei dubbi che vorrei fossero chiariti dal rappresentante del Governo. Per quanto poi riguarda il merito del provvedimento, credo sia opportuno lasciare la decisione al Governo stesso, nel presupposto che sia effettivamente necessario l'aumento di questo ruolo, ai fini di aumentare l'efficienza ed anche per una parificazione con gli altri corpi armati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero subito chiarire il dubbio

espresso dall'onorevole Minio, e per far ciò basterà dire che proprio con il provvedimento che noi stiamo discutendo è stabilito il principio che fino a quando sarà mantenuto questo ruolo speciale mansioni di ufficio per marescialli capo, sottufficiali, i posti corrispondenti che rimarranno vacanti nell'organico regolare non potranno essere ricoperti. D'altra parte nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge si legge: « In sostanza, dovranno essere lasciati liberi altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali di uguale grado del corpo ».

In verità l'amministrazione avrebbe desiderato poter provvedere ad un effettivo aumento dell'organico, ma precise ragioni di bilancio hanno impedito al Ministro del tesoro di accogliere la proposta a suo tempo presentata in tal senso, in quanto un aumento netto di 130 unità nell'organico avrebbe comportato un onere di circa 100 milioni annui. È per questo motivo, quindi, che avendo effettivamente necessità, l'amministrazione, di poter disporre di queste 130 unità per mansioni di ufficio, si è stabilito, con il presente provvedimento, di mantenere in ruolo sottufficiali che altrimenti dovrebbero essere posti a riposo per limiti di età.

Così facendo si è andati incontro alle necessità amministrative della guardia di finanza e si è aggirato l'ostacolo dell'aumento di onere stabilendo che i posti rimasti vacanti nel ruolo esecutivo dovranno rimanere tali, fino a quando, eventualmente, la situazione di bilancio permetterà che vengano di nuovo coperti, al che si dovrà, nel caso, provvedere con una nuova disposizione di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 21 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 380 unità.

In relazione al numero dei posti d'organico occupati da sottufficiali del suddetto ruolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali di uguale grado.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è abrogato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, nel testo del disegno di legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Relatore, onorevole Turnaturi ha proposto il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio collocati in congedo con anticipo sul limite di età a partire dalla data suddetta, possono, a domanda, essere riammessi nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

I marescialli maggiori, i marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente alla entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, a decorrere dalla data del collocamento a riposo.

Le relative istanze dovranno essere presentate, dal personale indicato nei due commi precedenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Turnaturi ha presentato un ulteriore emendamento a questo testo, proponendo di sopprimere, al terzo capoverso,

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1966

le parole « i marescialli maggiori » e sostituire, al quarto capoverso, le parole « 30 giorni » con le parole « 60 giorni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turnaturi all'articolo 3 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, quale risulta a seguito delle modificazioni introdotte.

« Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447.

I marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio collocati in congedo anteriormente al raggiungimento del limite di età a partire dalla data suddetta, possono, a domanda, essere riammessi nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo.

I marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente all'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni di ufficio, a decorrere dalla data del collocamento a riposo.

Le relative istanze dovranno essere presentate, dal personale indicato nei due commi precedenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore, onorevole Turnaturi, ha proposto il seguente articolo aggiuntivo.

#### ART. 4.

Al riassorbimento delle eccedenze che si venissero a determinare nei gradi di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e di maresciallo ordinario in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, sono devolute le vacanze che si formeranno per i collocamenti a riposo a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore Turnaturi, ha proposto inoltre il seguente articolo aggiuntivo sul quale la V Commissione Bilancio, interpellata tempestivamente, a norma del regolamento, si è espressa favorevolmente in data 19 aprile 1966:

#### ART. 5.

All'onere di lire 22.500.000 derivante per l'esercizio 1966 dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scricciolo: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione (1393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Scricciolo riguardante la soppressione del compenso speciale dovuto al personale del corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e l'aumento dell'indennità di missione.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento, suggerendo modificazioni in ordine all'imputazione della copertura.

Il Governo ha chiesto di fare una dichiarazione preliminare.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunico alla Commissione che il Ministero dell'industria ha già presentato un disegno di legge su questo argomento, disegno che è attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, ed esattamente al terzo punto dell'ordine del giorno. Per questo, pur nel rispetto dell'iniziativa del Parlamento, vorrei invitare i colleghi ad una valutazione di opportunità: sarebbe forse opportuno infatti rinviare per un brevissimo periodo di tempo l'esame della proposta di legge oggi all'ordine del giorno, onde permettere una discussione

abbinata di tale proposta e del disegno di legge di iniziativa governativa.

Se però la Commissione decidesse di procedere oggi stesso alla discussione, il Governo, che in linea di principio su di essa nessuna obiezione ha da sollevare, si riserverebbe di proporre l'abbinamento, nel momento in cui la proposta passerà all'esame del Senato, con il disegno di legge di iniziativa governativa.

MINIO. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se ha inteso avanzare richiesta formale di rinvio.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non avanzo richiesta formale di rinvio per un atto di deferenza nei confronti di questo ramo del Parlamento. Ho voluto sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di esaminare congiuntamente i due provvedimenti al fine di esprimere un giudizio più completo. Come ripeto, il disegno di legge è al terzo punto dell'ordine del giorno dell'odierno Consiglio dei ministri.

MINIO. Temevo che l'eventuale discussione di questa proposta di legge potesse poi essere arrestata da una richiesta formale di rinvio.

Non mi sembra che la proposta di legge, così com'è formulata, possa essere respinta, poiché si tratta di abrogare un compenso speciale che non significa più niente, in quanto è rimasto fissato nei termini monetari dell'anteguerra, e di sostituirlo con un'indennità di missione spettante a tutti i funzionari, maggiorata di una certa quota (del 60 per cento, se non erro), in vista delle particolari condizioni di disagio in cui si svolge il lavoro di questi funzionari.

Vorrei richiamare all'attenzione del Governo l'importanza che assume il Corpo speciale di addetti al controllo dei lavori nelle miniere e nelle cave. Ora il numero di unità lavorative impiegato è tale da non dare alcuna garanzia di serietà al lavoro che viene esplicato. Stando alla relazione dell'onorevole Scricciolo, questo corpo disporrebbe in ruolo organico di 336 posti di funzionario, dei quali solo 235 sono coperti; tale corpo deve controllare e ispezionare ben 2123 miniere e 11306 cave. In questi ultimi tempi questa particolare attività si è intensificata in rapporto allo sviluppo dell'industria edilizia.

Nella zona del viterbese, che è ricchissima di tufo vulcanico, molto usato perché di basso costo, il lavoro nelle cave ha avuto uno sviluppo enorme, ma si svolge in un disordine generale. Si scava dappertutto, senza alcun riguardo per le zone vincolate da un punto di vista archeologico o paesaggistico. Si apro-

no buche che poi vengono lasciate aperte. Come sindaco ho cercato più volte di intervenire per impedire danni peggiori, ma ho dovuto constatare un'impotenza completa di fronte a tutto ciò. I proprietari lasciano fare per interesse di lucro e la stessa Sovrintendenza alle belle arti è completamente inattiva. Tale disordine generale è dovuto all'insufficienza del personale del corpo delle miniere, al modo in cui lavora, alle direttive che riceve, all'invadenza dell'iniziativa privata che tutti sappiamo come sia difficile limitare.

Dal momento che è in fase di elaborazione un disegno di legge, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di prevedere norme che rendano efficiente il corpo potenziandolo adeguatamente. Sarebbe anche bene attribuire possibilità di controllo agli Enti locali, trattandosi di un'attività rilevante da un punto di vista economico, ma altrettanto rilevante dal punto di vista della tutela e della conservazione del paesaggio e della pubblica igiene (infatti le buche scavate spesso si trasformano in veri e propri acquitrini).

Se la Commissione deciderà di discutere la proposta Scricciolo, esprimiamo sin d'ora il nostro parere favorevole alla sua approvazione. Se invece si deciderà di rinviare la discussione per procedere ad un esame congiunto di essa con il disegno di legge preannunciato, vorremmo che il Governo tenesse presenti le nostre osservazioni.

MATARRESE. Faccio presente che l'esigenza del decentramento sollevata dal collega onorevole Minio è evidenziata da taluni assurdi che si verificano in Puglia ove, anche per scavare un pozzo freatico di pochi metri, occorre un sopralluogo del Corpo delle miniere i cui funzionari debbono spostarsi dal compartimento di Napoli.

SCRICCIOLO. Vorrei rilevare che questa proposta di legge rischia di avere, anche in questa legislatura, una storia piuttosto tribolata. Nella passata legislatura questo provvedimento fu presentato dal senatore Angelilli al senato e ivi approvato. Quando fu trasmesso alla Commissione finanze e tesoro della Camera non poté essere approvato in quanto non fu possibile reperire la copertura di 50 milioni. Nel frattempo intervenne lo scioglimento delle Camere e non si poté sanare l'ingiustizia di cui soffrono dal 1941 coloro che lavorano nel Corpo delle miniere.

Se non erro è questa la quarta volta che il Governo avanza richiesta di rinvio della discussione adducendo il motivo che il potere esecutivo sta predisponendo un disegno di



legge che assorbirà ed integrerà questa proposta. È vero, onorevole Sottosegretario, che al terzo punto dell'odierno ordine del giorno del Consiglio dei ministri vi è l'esame dell'iniziativa del Ministero dell'industria e commercio a questo riguardo. Non vorrei tuttavia trovarmi nella spiacevole condizione, come presentatore, di acconsentire al rinvio della discussione per poi discutere un disegno di legge presentato in termini così tardivi da far attendere ancora a lungo al Corpo delle miniere un provvedimento perequativo in materia di compensi speciali attualmente così irrisori. Faccio presente che la proposta di legge è stata presentata in data 20 maggio 1964, cioè due anni fa. È per questi motivi che ho molte perplessità per quanto riguarda la proposta del rappresentante del Governo, perplessità che per altro potranno eventualmente essere superate da un parere ad esse contrario espresso dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**NAPOLITANO, Relatore.** Io sono del parere che la proposta Scricciolo possa essere definita immediatamente, senza attendere lo analogo disegno di legge. Questo perché tale proposta di legge deve rappresentare una specie di riparazione nei confronti degli interessati e perché essa comporta una spesa relativamente modesta, in quanto il collega Scricciolo ha nella sua formulazione notevolmente attenuato quanto era contenuto nella ricordata proposta Angelilli che non vide mai la luce.

Noi non possiamo rinviare ancora la discussione, in quanto i funzionari del corpo delle miniere sono ormai da troppo tempo in attesa di veder rivalutati i compensi per missioni che attualmente vengono loro corrisposti nella irrisoria misura di lire 50, 40, 30 o 20 per ogni sopralluogo.

Credo quindi, in definitiva, che si debba procedere immediatamente alla discussione ed all'approvazione della proposta di legge in esame.

**AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** A me non rimane che prendere atto di queste dichiarazioni ed assicurare all'onorevole Minio che mi renderò interprete presso il Ministero dell'industria delle sue istanze che credo possano essere riassunte in una richiesta di maggior decentramento, in maniera che gli uffici periferici abbiano i poteri per poter più tempestivamente e direttamente intervenire in caso di necessità.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La legge 14 novembre 1941, n. 1324, che prevede l'istituzione di un compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere è abrogata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Le indennità di missione spettanti ai funzionari tecnici del Corpo delle miniere, ruoli del servizio minerario e dell'Ufficio geologico, sono maggiorate del 60 per cento per servizi che comportano visite in miniere o cave, ispezioni a lavorazioni estrattive disagiate e lavori di campagna in località impervie o pericolose.

Detta maggiorazione è accordata limitatamente alle giornate di trasferta, nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando la somma a tale titolo stanziata al capitolo 413 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 ».

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo che accoglie i suggerimenti della Commissione bilancio in ordine alla indicazione di copertura:

« All'onere di 58,6 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 14 aprile 1962, n. 1263 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3078):

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	20
Astenuti . . . . .	7
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Ruolo speciale mansioni di ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza » (2951):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

e sulla proposta di legge:

SCRICCIOLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1393):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelino Paolo, Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bonaiti, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Grezzi, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Patri-  
ni, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Turnaturi, Usvardi, Vicentini, Zugno.

*Si sono astenuti sul disegno di legge n. 3078:*

Astolfi Maruzza, Grezzi, Lenti, Matarrese, Minio, Raffaelli, Soliano.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO